


Maurizio Simoncelli

La legislazione italiana in materia di controllo delle esportazioni di materiali di armamento

Il quadro del commercio mondiale

Come è noto, il mercato mondiale dei sistemi di armamento è andato crescendo nell'arco dell'ultimo quindicennio, seppur con picchi e punti di flesso tipici del settore.

In parallelo agli acquisti crescenti di India, Cina, Arabia Saudita, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti, le tensioni seguite alle cosiddette "primavere arabe", le guerre in Afghanistan, in Yemen, in Ucraina, in Libia e in Siria, il colpo di Stato in Egitto e l'ulteriore diffusione del terrorismo di matrice islamica hanno contribuito ad un aumento della richiesta di armamenti e ad un'intensificazione degli scambi commerciali nel settore, tanto che – secondo il SIPRI – si è passati dai 28 miliardi di dollari del 2012 ai 31 del 2016.



*Principali esportatori di maggiori sistemi d'arma nel mondo
2000-2016*

	<i>Paese</i>	<i>Mln \$</i>
1	USA	131.047
2	Russia	102.270
3	Germania	31.227
4	Francia	28.930
5	UK	19.840
6	Cina	17.198
7	Italia	9.901
8	Israele	9.577
9	Spagna	8.967
10	Olanda	8.764
	<i>Altri</i>	48.992
	<i>Totale</i>	416.713

Fonte: SIPRI 2017


Come noto, il SIPRI considera nei suoi database i maggiori sistemi d'arma, da cui sono escluse altre tipologie¹, quali ad esempio le armi piccole e leggere (Small Arms and Light Weapons SALW), il cui volume – date le elevate difficoltà a reperirne dati certi – è stimato intorno al 10% del mercato mondiale. Lo Small Arms Survey di Ginevra, che da anni studia il settore specifico delle SALW, rileva nel suo ultimo rapporto *Trade Update 2016: Transfers and Transparency* che gli Stati Uniti hanno esportato per un valore di 1,1 miliardo di dollari nel 2013, seguiti dall'Italia (USD 644 milioni) e Germania (USD 557 milioni)².

Nell'ambito di questo trend espansivo del mercato degli armamenti, in particolare l'area mediorientale è divenuta un

¹ Sulle tipologie considerate dal SIPRI vedi *Source and Methods* in <https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods>

² Irene Pavesi, *Trade Update 2016: Transfers and Transparency, Small Arms Survey*, <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update.pdf>

importante polo di attrazione per i prodotti del settore, passando nell'import mondiale dal 17% del 2007-2011 al 29% del 2012-2016, rappresentando quindi quasi un terzo del volume totale.




Fonte: nostra elaborazione su dati SIPRI 2017

Inoltre, non va dimenticato che il 32% delle autorizzazioni all'export di materiale d'armamento dell'UE nel 2014 (ultimo anno con dati disponibili relativi alle licenze concesse) era indirizzato verso il Medio Oriente³, proprio un'area da cui proviene un forte flusso di profughi che sta mettendo in difficoltà la coesione stessa dell'Unione.

³ Aurora Ianni, *Le esportazioni di armi europee nel 2014*, in "Sistema Informativo a Schede (SIS)" - 6/2016, <http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/275/4208>. Le cifre UE comprendono tutte le tipologie dei materiali d'armamento,

Esportazioni di armi dall'UE 2014 per macroaree (%)



Fonte: A. Ianni, *Le esportazioni di armi europee nel 2014*, cit.

Il quadro del commercio italiano

In Italia, dal 1990 è in vigore la legge 185 (modificata dalla l. 17/6/2003, n. 148) finalizzata a realizzare un controllo politico sulle esportazioni di materiali di armamento nel quadro di alcuni criteri basilari da un lato tesi ad evitare forniture a paesi in guerra, non rispettosi dei diritti umani e con spese militari eccessive rispetto agli aiuti allo sviluppo, dall'altro volti a garantire al



IRIAD
ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI
ARCHIVIO DISARMO

Parlamento e al paese un'adeguata e trasparente informazione mediante un'apposita relazione annuale presentata dalla Presidenza del Consiglio⁴.

Si pongono, però, alcuni problemi.

In primo luogo, la stessa legge all'art. 9, comma 4, disciplina le "apposite intese governative", unitamente all'art. 5 del nuovo regolamento di attuazione della medesima (DPCM 13 gennaio 2005, n. 93), che, al comma 3, prevede che per "apposite intese governative" debbano intendersi i Memoranda of Understanding e che essi debbano presentare tre requisiti:

- *prevedere che le operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure tra imprese autorizzate dai rispettivi governi;*
- *prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a paesi terzi senza il preventivo benestare del paese cedente (divieto di triangolazioni);*
- *fare esplicito riferimento alle categorie di armamenti di cui all'art. 2, c. 2, della legge n. 185, eventualmente integrate secondo il disposto dell'art. 2, c. 3 (si tratta di un decreto interministeriale) della medesima legge⁵.*

La riservatezza di tali accordi di cooperazione, insieme all'instaurazione di un regime preferenziale per gli scambi di sistemi d'arma, sta ponendo un grave problema circa la trasparenza in materia richiesta dall'ordinamento italiano. L'Italia nel corso degli anni ha stipulato numerosi accordi di cooperazione militare bilaterale, al punto che nel Medio Oriente risultano partner con questa formula Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Oman, Libano, Kuwait, Giordania e Bahrain, insomma larga parte dei paesi dell'area.

⁴ In Italia è in vigore anche la legge 110/75 relativo alle armi, munizioni ed esplosivi ad uso civile, per le cui autorizzazioni all'export la Presidenza del Consiglio ha dichiarato di operare in sintonia con le norme della 185/90.

⁵ Maria Carla Pasquarelli, *La cooperazione bilaterale dell'Italia nell'ambito della difesa*, in "Sistema Informativo a Schede (SIS)" - 3/2016, in <http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/275/4119>

A questo proposito va ricordato che l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (già Ministro della Difesa) durante un dibattito parlamentare successivo alla modifica del 2003 alla Legge 185/90 disse che

"Le questioni sono, in primo luogo, l'interpretazione degli accordi, che di fatto aggira, disapplicandole, le normali procedure di controllo della legge n. 185 sul commercio delle armi e sul loro controllo e, in secondo luogo, l'equiparazione di qualunque altro paese ai paesi che fanno parte della NATO o dell'Unione europea. Seguendo questa interpretazione applicativa dei trattati bilaterali, l'Italia non avrà più in questa materia un rapporto speciale con i paesi della NATO o dell'Unione europea, ma tutti gli altri paesi saranno alla stregua di quelli che appartengono alla Alleanza atlantica o all'Unione europea" (XIV Legislatura seduta 619 del 3/5/2005 in merito alla ratifica dell'accordo di cooperazione militare con l'Algeria).

Tale trasparenza e la connessa pubblica informazione sarebbero, come detto, l'altro pilastro della legge vigente, ma nel corso degli anni esse sono venute meno al punto che la mole enorme di pagine componenti la Relazione governativa di fatto permette solo un'informazione generica e non dettagliata, ben differente da quella presentata nei primi anni di vigenza della 185.

Il fatto è testimoniato in modo evidente anche dal Resoconto di seduta in Commissione Difesa alla Camera (relazione del deputato D'Arienzo) del 12 febbraio 2015 in cui si afferma:


"In conclusione, osserva che la Relazione in esame è un documento di mole notevole e di difficile lettura: si tratta di quasi 1.700 pagine, comprensive di grafici e tabelle non perspicui per il lettore non specialista. Auspica pertanto che in futuro il Governo presenti un documento più snello e comprensibile, o almeno anteponga una introduzione che permetta a chi legge di orientarsi nella massa dei dati. Evidenzia infine che, a fronte del gran numero di pagine e di informazioni, la Relazione non contiene alcuni elementi essenziali come i dati relativi agli oneri per i finanziamenti bancari."

In secondo luogo, comunque, dai dati forniti da tale relazione si può rilevare che globalmente vi è un incremento costante delle




IRIAD
ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI
ARCHIVIO DISARMO

autorizzazioni all'export italiano nell'ultimo decennio e che in particolare dal 2010 al 2015 si è passati da 3 miliardi € a 8 miliardi circa. Dalle informazioni di stampa relative al 2016 si ritiene probabile un ulteriore incremento in relazione ad annunciati contratti stipulati con diversi paesi, in particolare dell'area mediorientale⁶.



Risulta che l'area mediorientale e nordafricana sia quella dove va concentrandosi una quota non trascurabile, come attestano i dati forniti dalla Relazione della Presidenza del Consiglio sulle esportazioni relative al 2015 (vedi grafico seguente).

⁶ Oltre all'aumento delle esportazioni italiane, non va dimenticato che il Piano d'azione per la difesa europea, approvato dal Consiglio Europeo il 15 dicembre 2016, prevede 90 milioni di euro per il prossimo triennio e poi finanziamenti per un programma europeo di ricerca per la difesa del valore complessivo di 3,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, di cui una parte andrà anche alle nostre aziende.



Le esportazioni italiane verso i Paesi dell'area MENA (Middle East and North Africa) costituiscono l'11.8% del totale con un valore di € 931.229.767 cresciuto del 25.7% rispetto al 2014. Come è noto, in tale area sono in atto forti tensioni con scontri armati: dalla Siria allo Yemen, dall'Iraq alla Libia, senza dimenticare la questione insoluta della Palestina, le tensioni in Egitto e l'instabilità del cosiddetto Kurdistan.

Analizzando più anni notiamo la crescita delle esportazioni proprio verso quest'area, testimoniata - nel confronto dei quinquenni 2005-2009 e 2010-2014 - da una contrazione nell'export all'UE (da 6 a 3 miliardi circa) a fronte di un'espansione verso l'area MENA (da 4 a 5 miliardi circa)⁷.

Diverse esportazioni di materiali di armamento nel corso degli anni sono andate in queste ed altre zone, che lo spirito della legge avrebbe inteso evitare. Esempari in tal senso, nel corso del 2016 ed ancora nel 2017⁸, sono state le numerose forniture di bombe

⁷ Vedi l'infografica di Giorgio Beretta, *Le esportazioni italiane di armamenti*, OPAL.

⁸ «Basta con i carichi di morte». Pili documenta la spedizione di 2000 bombe dal porto canale di Cagliari in Arabia Saudita, 21 marzo 2017, in 8



IRIAD
ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI
ARCHIVIO DISARMO

d'aereo RWM vendute all'aviazione saudita, impegnata in una guerra dove anche l'ONU ha segnalato il non rispetto dei diritti umani da tutte le parti in conflitto⁹. Tali bombe, come ha documentato Amnesty International, sono state utilizzate nel conflitto yemenita. La coalizione a guida saudita è ritenuta responsabile di bombardamenti verso aree civili sia dalle Nazioni Unite sia da organizzazioni internazionali come Amnesty International e Oxfam. Le vittime civili di questo conflitto in atto sono stimate essere il 62% del totale dei 10.000 caduti, a cui vanno aggiunti 40.000 feriti, mentre si parla di circa 3 milioni di profughi¹⁰.

Infine va ricordato che la coalizione saudita non ha avuto nessun mandato ONU per intervenire militarmente nello Yemen. Inoltre l'Italia è stata uno dei primi firmatari dell'Arms Trade Treaty ATT, che all'art. 6 comma 3 recita:

Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora sia a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che le armi o i beni possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.

Inoltre, per ovviare ad eventi o informazioni successivi alla concessione delle autorizzazioni, all'art. 7 comma 7 si specifica:

Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua

<http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/03/21/mauro-documenta-le-operazione-di-carico-di-2000-ordigni-diretti-in-arabia-saudita-nel-porto-canale-di-cagliari/>

⁹ Si segnala che sul sito "Viaggiare sicuri" del MAECI, a proposito dello Yemen, sino a pochi mesi fa si affermava che "le condizioni umanitarie stanno divenendo insostenibili per larga parte della popolazione civile, come indicato nei report delle Nazioni Unite, che hanno documentato anche arresti arbitrari e violazioni del diritto umanitario da ambe le parti coinvolte nello scontro armato". Recentemente è stata cancellata questa valutazione.


¹⁰ <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-civil-war-civilian-death-toll-10000-killed-40000-injured-conflict-un-reveals-a7530836.html>

9

autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.

In tal senso si può ricordare che la passata amministrazione Obama, avendo "da tempo espresso alcune preoccupazioni molto significative circa l'alto tasso di vittime civili" nel conflitto yemenita, ha conseguentemente bloccato nel dicembre 2016 le forniture di munizioni di precisione all'Arabia Saudita, in particolare la vendita da parte di Raytheon di circa 16.000 kit di munizioni guidate per un valore di 350 milioni di dollari, avendo valutato che l'aviazione saudita si è più volte mostrata non in grado di individuare correttamente i suoi obiettivi.


Si ha la sensazione che – in questo ambito – l'Italia non abbia la capacità o la volontà di rilevare con tempestività l'aggravamento in determinate situazioni e di reagire conseguentemente con decisione, analogamente come ha fatto il governo statunitense, peraltro impegnato anch'esso in tale conflitto nella penisola arabica.



Fonte: nostra elaborazione su dati

[https://en.wikipedia.org/wiki/Yemeni_Civil_War_\(2015%E2%80%93present\)#War_crime_accusations](https://en.wikipedia.org/wiki/Yemeni_Civil_War_(2015%E2%80%93present)#War_crime_accusations)

Yemen – Profughi



Fonte: http://reporting.unhcr.org/node/2647#_ga=1.45237604.112131391.1490952585

Nonostante la gravità di questi fatti, tali autorizzazioni sono state sempre concesse, mentre inoltre sono stati siglati ulteriori contratti con altri paesi partecipanti alla coalizione impegnata nel conflitto come il Kuwait (28 aerei Eurofighter, per un valore di 8 miliardi €).

Va ricordato anche il contratto siglato nel giugno 2016, per la fornitura di sette navi (valore 4 miliardi di euro), di cui quattro corvette della lunghezza di oltre 100 metri, una nave anfibia (LPD – Landing Platform Dock) e due pattugliatori (OPV – Offshore Patrol Vessel) e dei relativi servizi di supporto in Qatar, altro paese membro della coalizione.

Oltre al conflitto nello Yemen, può essere ricordata la vicenda egiziana, dove un colpo di stato militare ha destituito il presidente Morsi, democraticamente eletto, dando vita ad un regime che ha

attivato una forte repressione delle opposizioni politiche interne, arrivando ad incarcerare 60.000 persone e praticando diffusamente la pratica dei sequestri (come nel caso Regeni) e delle conseguenti sparizioni, come ha denunciato Amnesty International nel suo rapporto *Egitto: 'ufficialmente, non esisti'*, pubblicato nel luglio 2016 ¹¹.

In terzo luogo si pone il problema del non rispetto delle norme vigenti, visto che – oltre il già citato ATT - la legge 185/90 all'art. 1 comma 6 così recita:

L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

In quarto luogo, a fronte di esportazioni crescenti di materiali di armamento, si ha la sensazione che l'esecutivo non abbia inteso né intenda sottoporre preventivamente alle Camere quelle autorizzazioni che necessitano del relativo parere *ex lege* 185/90 art. 1, comma 6, esautorandole sia nei loro compiti istituzionali (obbligatorietà del parere), sia nell'ambito informativo (illeggibilità della relazione).

La legge intendeva far esercitare dal governo un'azione terza di controllo e di sorveglianza, che sembra nel tempo essere venuta

¹¹ Amnesty International : *Egitto: 'ufficialmente, non esisti'*. *Scomparsi e torturati in nome della lotta al terrorismo*, rapporto disponibile al link https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/07/19161628/Egitto_ufficialmente_non_esisti.pdf



IRIAD
ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI
ARCHIVIO DISARMO

progressivamente meno con una commistione dei ruoli, come dimostrano crescenti interventi promozionali attraverso campagne navali quali "Sistema Paese in movimento" (2013-2014) o tramite missioni governative presso possibili paesi acquirenti.

Emerge pertanto la realtà che le diverse norme nazionali - 185/90 - ed internazionali - ATT - vigenti (seppur chiare e precise nelle procedure e nelle proibizioni) nei fatti non appaiono comportare più alcuna restrizione effettiva alle esportazioni verso qualsiasi cliente.

Accordi di cooperazione militare bilaterale Italia (marzo 2016)

Area/Paese	Data e luogo della firma	Ratifica	Durata
Nord Africa			
1. Tunisia	Tunisi, 02/12/1991	L. 105 del 23/03/1998	
2. Egitto	23/3/1998 Roma 20/12/2014 Dichiarazione congiunta in materia di cooperazione tecnico-militare	L. 76 del 20/3/2003	
3. Marocco	Taormina, 10/2/2006	l. n. 153/11 del 24/08/2011	5 anni, rinnovo tacito ogni anno
4. Algeria	Roma, 15/05/2003	L. 98 del 17/5/2005	
5. Libia	2008, Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione - sospeso 2012, Dichiarazione di Tripoli (Consiglio nazionale di transizione)		2011: Sospeso dalla risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Corno d'Africa			
6. Somalia	Roma, 17 settembre 2013	Approvato dal Senato e trasmesso all'altro ramo	
7. Eritrea	Roma, 30 gennaio 1998	Iter parlamentare sospeso nel 1998	
8. Etiopia	Roma, 12 marzo 1998	Iter parlamentare sospeso nel 1998	
9. Gibuti	Gibuti, 30 aprile 2002	l. n. 327/03 del 31 ottobre 2003	5 anni, rinnovo tacito per altri 5 anni
Africa sub-sahariana			
10. Angola	Roma, 19 dicembre 2014	In corso di esame in commissione	
11. Senegal	Roma, 17 settembre 2012	Approvato dal Senato e trasmesso all'altro ramo	
12. Gabon	Roma, 19 maggio 2011	In corso di esame in commissione	
13. Mozambico	Maputo, 19 marzo 2014	In corso di esame in commissione	



IRIAD
ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI
ARCHIVIO DISARMO

14. Kenya	Roma, 25 febbraio 2012	Esame non ancora iniziato	
15. Mauritania	Parigi, 21 dicembre 2004	In corso di esame in commissione	
16. Sud Africa	Roma, 10 luglio 1997	l. n. 408/00 del 20 dicembre 2000	5 anni, rinnovo ogni 5 anni tramite accordo scritto
Balcani			
17. Montenegro	Roma, 14 settembre 2011	L. n. 213/15 del 16 novembre 2015	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
18. Bosnia e Erzegovina	Roma, 30 gennaio 2013	Approvato dal Senato e trasmesso alla Camera	
19. Macedonia	Skopje, 9 maggio 1997	l. n. 46/01 del 17 febbraio 2001	5 anni, rinnovo tacito per altri 5 anni
20. Serbia	Roma, 19 novembre 2003	l. n. 276 del 9 dicembre 2005	5 anni, rinnovo tacito per altri 5 anni
Asia			
21. Pakistan	Roma 30 novembre 2009	l. n. 242/12 del 30 novembre 2012	5 anni, rinnovo tacito ogni 5 anni
22. Indonesia	Jakarta, 18 febbraio 1997	l. n. 322/04 del 29 dicembre 2004	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
23. Filippine	Manila, 20 febbraio 2004	Entrato in vigore in forma semplificata il 15/09/2004	
24. Corea del Sud	Seoul, 16 settembre 1993	l. n. 102/98 del 23 marzo 1998	10 anni
25. Malaysia	Kuala Lumpur, 28 settembre 1993	l. n. 101/98 del 23 marzo 1998	Tempo indeterminato
26. India	New Dheli, 03 febbraio 2003	l. n. 15/08 del 7 gennaio 2008	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
27. Cina	Pechino, 06 febbraio 2005		
Caucaso e Asia centrale			
28. Azerbaijan	Roma, 6 novembre 2012	Approvato dal Senato e trasmesso all'altro ramo	
29. Armenia	Jerevan 17 ottobre 2012	In corso di esame in commissione	
30. Georgia	Roma, 15 maggio 1997	l. n. 216/04 del 27 luglio 2004	3 anni, si rinnovo tacito ogni anno
31. Uzbekistan	Tashkent, il 26 novembre 1999	l.n. 324 del 24 ottobre 2003	3 anni, rinnovo tacito ogni anno
32. Kazakhstan	Roma, 7 giugno 2012	l. n. 94/15 del 16 giugno 2015	Durata a tempo indeterminato
America Latina			
33. Cile	Roma, 25 luglio 2014	l. n. 200/2015 del 16/11/2015	Durata a tempo indeterminato

34. Colombia	Bogotà, 5 agosto 2010	In corso di esame in commissione	
35. Ecuador	Roma, 18 novembre 2009	In corso di esame in commissione	
36. Perù	Roma, 17 marzo 2010	In corso di esame in commissione	
37. Brasile	Roma, 11 novembre 2008	l. n. 22/11 del 11 marzo 2011	In vigore fino a denuncia di una delle due parti
38. Argentina	Roma, 6 ottobre 1992	l. n. 173/96 del 12 marzo 1996	Durata indeterminata
Medio-Oriente			
39. Giordania	Roma, 29 aprile 2015	In corso di esame in commissione	
40. Qatar	Doha, 12 maggio 2010	l. n. 198/11 del 27 ottobre 2011	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
41. Emirati Arabi Uniti	Dubai, 13 dicembre 2003	l. n. 204/09 del 23 dicembre 2009	5 anni, rinnovo altri 5 anni tramite consenso scritto
42. Arabia Saudita	Roma, 6 novembre 2007	l. n. 97/09 del 10 luglio 2009	5 anni, rinnovo tacito ogni 5 anni
43. Israele	Parigi, 16 giugno 2003	l. n. 94/05 del 17 maggio 2005	5 anni, rinnovo tacito ogni 5 anni
44. Oman	Roma, il 22 marzo 2004	l. n. 132 del 6 marzo 2006	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
45. Libano	Beirut, 21 giugno 2004	l. n. 126 del 6 marzo 2006	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
46. Kuwait	Kuwait, 11 dicembre 2003	l. n. del 18 giugno 2005	5 anni, rinnovo tacito per 5 anni
47. Bahrain	Jalahma, 22 aprile 2015		
Est Europa			
48. Moldavia	Roma, 6 dicembre 2006	l. n. 175/09 del 12 novembre 2009	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
49. Ucraina	Roma, il 17 marzo 1998	l.n. 12/00 del 27 gennaio 2000	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni
50. Federazione Russa	Roma, 14 novembre 1996	l.n. 398/99 del 14 ottobre 1999	5 anni, rinnovo tacito altri 5 anni

Fonte: Maria Carla Pasquarelli , *La cooperazione bilaterale dell'Italia nell'ambito della difesa*, cit.